

Provincia di Pistoia

 Sede legale:
 Piazza Umberto I nº 1, 51024 Cutigliano (PT)

 PEC.
 abetonecutigliano@postacert.toscana.it – Tel. 0573 68881 – Fax. 0573 68386

 Sede Municipio di Abetone:
 Via Pescinone 15, 51024 Abetone – Tel. 0573 607811 – Fax. 0573 60475

 C. F. 90060100477 – P. IVA 01906470479

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 41 DEL 31-07-2020

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi** e questo giorno **trentuno** del mese di **Luglio** alle ore **16:05** nel Palazzo Comunale Cutigliano, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ed in **prima** convocazione, sotto la presidenza del Sig. **MARCELLO DANTI** nella sua qualità di **PRESIDENTE**.

All'appello risultano presenti:

Nominativo Consigliere	Presente	Assente
PETRUCCI DIEGO	X	
BARACHINI ALESSANDRO	X	
DANTI MARCELLO	X	
TONARELLI ANDREA	X	
PETRUCCI MAURIZIO	X	
BONACCHI RICCARDO	X	
BACCI GABRIELE	X	
POLITI FEDERICO	X	
BRACCESI TOMMASO	X	
DANTI GIAMPIERO	X	
ROSSI DEBORAH	X	

Numero totale PRESENTI: 11 - ASSENTI: 0

Assiste il **VICE SEGRETARIO** DOTT. **MICHELA SISI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti ai fini della legittimità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e designa quali scrutatori i Sigg. **PETRUCCI MAURIZIO - POLITI FEDERICO - ROSSI DEBORAH** ed il Consiglio passa alla discussione degli oggetti posti all'ordine del giorno adottando la seguente deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentiti i seguenti interventi

- omissis -

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizione che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la Legge n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

Richiamati i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

Precisato che i terreni agricoli sono esenti dall'imposta perché il Comune di Abetone Cutigliano è comune totalmente montano, così come previsto dall'articolo 7 lettera h) del D. Lgs. n. 504/1992, applicabile anche in materia di Imposta Municipale Propria secondo quanto previsto al comma 8 dell'articolo 9 del D. Lgs. n. 23/2011, e confermato dall'articolo 1, comma 758 lettera d) della Legge n. 160/2019.

Visti i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 755 il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della Legge n. 208/2015, i comuni, con espressa deliberazione del Consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della Legge n. 208/2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Considerato che l'articolo 1, comma 132 della Legge n. 56/2014 dispone che i Comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del Comune.

Dato atto che lo Statuto del Comune di Abetone Cutigliano ha previsto l'istituzione di municipi.

Vista la deliberazione di C.C. 95 del 30.12.2018 con cui sono state approvate le aliquote e detrazioni IUC – Componente IMU per l'anno 2019 nelle seguenti misure:

Territorio ex Comune di Abetone:

- 0,40 per cento con la detrazione di euro 200,00 per l'abitazione principale e fattispecie equiparate delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze
- 0,82 per cento per gli immobili appartenenti al gruppo catastale D ad eccezione dei D/5
- 0,92 per cento per gli immobili appartenenti alla categoria catastale C/1 "Negozi e botteghe" e C/3 "Laboratori per arti e mestieri"
- 0,93 per cento per tutti gli altri immobili compresi quelli della categoria catastale D/5

Territorio ex Comune di Cutigliano:

0,50 per cento con la detrazione di euro 200,00 per l'abitazione principale e fattispecie equiparate delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze

1,06 per cento per tutti gli altri immobili

Vista la deliberazione di C.C. n. 96 del 30.12.2018 con cui sono state approvate le aliquote IUC - Componente TASI per l'anno 2019 nelle seguenti misure:

Territorio ex Comune di Abetone:

Aliquota unica del 1 per mille da applicarsi a tutte le fattispecie imponibili

Territorio ex Comune di Cutigliano:

Aliquota del 1 per mille da applicarsi all' abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze

Aliquota dello 0 per mille per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia.

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

Tenuto conto che:

- gli estimi catastali e di conseguenza le rendite catastali degli immobili ubicati negli ex Comuni di Abetone e Cutigliano sono notevolmente diverse in quanto quelle dell'ex Comune di Abetone sono molto superiori;
- una armonizzazione delle aliquote, in considerazione di quanto sopra esposto, porterebbe un aggravio di costi per solo i proprietari degli immobili dell'ex Comune di Abetone;
- l'articolo 1, comma 132 della Legge n. 56/2014 dispone che i comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo Comune.

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2020 e ritenuto opportuno, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote IMU per l'anno 2020 come segue:

Immobili ubicati nel Territorio dell'ex Comune di Abetone

Abitazione principale e fattispecie equiparate appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e	0,50% con una detrazione di € 200,00
A/9 e relative pertinenze	
Fabbricati appartenenti alla categoria catastale D ad eccezione dei D/5	0,92 %
Fabbricati appartenenti alla categoria catastale C/1 "Negozi e botteghe" e C/3 "Laboratori per arte e mestieri"	1,02 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00 %
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa	

costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,20 %
Tutti gli altri immobili compresi quelli della categoria catastale "D/5"	1,03%

Immobili ubicati nel territorio dell'ex Comune di Cutigliano

Abitazione principale e fattispecie equiparate appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e	
A/9 e relative pertinenze	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00 %
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa	
costruttrice alla vendita fintanto che permanga	0.20 %
tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,20 /0
Tutti gli altri immobili	1,06%

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base".

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Dato atto, altresì, che, ai sensi del comma 779, dell'art. 1, L. n. 160/2019, per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

Richiamati:

- l' art. 106 comma 3- bis del D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 77/2020 che fissa il termine per l' approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 30 settembre 2020;
- l'articolo 138 comma 1 del D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020 che ha disposto l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione.

Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. in data odierna.

Visto l'articolo 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi.

Considerato che la manovra tariffaria non comporta una diminuzione del gettito previsto.

Acquisiti:

0B7 il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000:

obra il parere di regolarità contabile reso ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

il parere del Revisore dei Conti reso ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b. 7) del D.Lgs., n. 267/2000;

0B7 il parere di legalità espresso dal Segretario Comunale ai sensi del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

ЭВ7

Dopo votazione avente il seguente esito:

Presenti n.11 (undici)

Favorevoli n.9 (nove)

Contrari n.0 (zero)

Astenuti n.2 (Braccesi e Danti G.)

DELIBERA

- 1. **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2. **Di approvare** le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2020, come segue:

Immobili ubicati nel territorio dell'ex Comune di Abetone

Abitazione principale e fattispecie equiparate appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	· ·
Fabbricati appartenenti alla categoria catastale D	0,92 %
ad eccezione dei D/5	
Fabbricati appartenenti alla categoria catastale	
C/1 "Negozi e botteghe" e C/3 "Laboratori per	

arte e mestieri"	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00 %
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa	
costruttrice alla vendita fintanto che permanga	0.20%
tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,2070
Tutti gli altri immobili compresi quelli della	1,03%
categoria catastale "D/5"	

Immobili ubicati nel territorio dell'ex Comune di Cutigliano

Abitazione principale e fattispecie equiparate appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e	0,50% con una detrazione di € 200,00
A/9 e relative pertinenze	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00 %
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa	
costruttrice alla vendita fintanto che permanga	0.20%
tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,2070
Tutti gli altri immobili	1,06%

- 3. **Di dare atto** che le suddette aliquote e detrazioni decorrono dal 1 ° gennaio 2020.
- 4. **Di precisare** che i terreni agricoli sono esenti dall'imposta perché il Comune di Abetone Cutigliano è comune totalmente montano, così come previsto dall'articolo 1, comma 758 lettera d) della Legge n. 160/2019.
- 5. **Di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU), in vigore dal 1° gennaio 2020.
- 6. **Di dare atto** che la manovra tariffaria non comporta una diminuzione del gettito previsto.
- 7. **Di provvedere** a pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre 2020; per tale finalità l'atto sarà inserito entro il termine del 14 ottobre 2020 nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
- 8. Di dichiarare, dopo votazione che ha avuto il seguente esito:

Presenti n.11 (undici)

Favorevoli n.11 (undici)

Contrari n.0 (zero)

Astenuti n.0 (zero)

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

II PRESIDENTE MARCELLO DANTI

II VICE SEGRETARIO MICHELA SISI

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

II VICE SEGRETARIO MICHELA SISI



Provincia di Pistoia

Sede legale: Piazza Umberto I nº 1, 51024 Cutigliano (PT)
PEC. abetonecutigliano@postacert.toscana.it – Tel. 0573 68881 – Fax. 0573 68386
Sede Municipio di Abetone: Via Pescinone 15, 51024 Abetone – Tel. 0573 607811 – Fax. 0573 60475
C. F. 90060100477 – P. IVA 01906470479

Allegato alla Proposta di Delibera n. 76

SETTORE FINANZE, BILANCIO E TRIBUTI

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2020.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Tecnica:

PARERE Favorevole

Abetone Cutigliano, 27-07-2020

IL RESPONSABILE **PETRUCCI TANIA**



Provincia di Pistoia

Sede legale: Piazza Umberto I n° 1, 51024 Cutigliano (PT)
PEC. abetonecutigliano@postacert.toscana.it – Tel. 0573 68881 – Fax. 0573 68386
Sede Municipio di Abetone: Via Pescinone 15, 51024 Abetone – Tel. 0573 607811 – Fax. 0573 60475
C. F. 90060100477 – P. IVA 01906470479

Allegato alla Proposta di Delibera n. 76

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2020.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Abetone Cutigliano, 27-07-2020

IL RESPONSABILE **PETRUCCI TANIA**



Provincia di Pistoia

Sede legale: Piazza Umberto I n° 1, 51024 Cutigliano (PT)
PEC. abetonecutigliano@postacert.toscana.it – Tel. 0573 68881 – Fax. 0573 68386
Sede Municipio di Abetone: Via Pescinone 15, 51024 Abetone – Tel. 0573 607811 – Fax. 0573 60475
C. F. 90060100477 – P. IVA 01906470479

Allegato alla Proposta di Delibera n. 76

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2020.

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto viene espresso, ai sensi del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi il seguente parere:

PARERE Favorevole

Abetone Cutigliano, 28-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE CUGURRA ANTONELLA



Provincia di Pistoia

Sede legale: Piazza Umberto I nº 1, 51024 Cutigliano (PT)
PEC. abetonecutigliano@postacert.toscana.it – Tel. 0573 68881 – Fax. 0573 68386 **Sede Municipio di Abetone**: Via <u>Pescinone</u> 15, 51024 <u>Abetone</u> – Tel. 0573 607811 – Fax. 0573 60475
C. F. 90060100477 – <u>P.</u> IVA 01906470479

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 31-07-2020

	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE
OGGETTO:	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2020.

Pubblicata all'Albo Pretorio <i>on-line</i> dal 05-08-2020 per 15 giorni consecutivi.	
05-08-2020	L'INCARICATO Sisi Stefano

OGGETTO:IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2020

IL REVISORE DEI CONTI

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ricevuta in data 12 07 20 avente per oggetto "Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2020".

Visto l'articolo 239 comma 1 lettera b. 7) del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/2012.

Visti:

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e ha altresi stabilito che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019;
- l'art. 1, commi da 739 a 783, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano l'imposta municipale propria (IMU);
- l'art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: "Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. deliberazioni. anche approvate successivamente all'inizio Dette sedell'esercizio, purche' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020";
- 1' art. 106 comma 3-bis del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni dalla



Legge 77/2020 che fissa il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 30 settembre 2020,

• l'articolo 138 comma 1 del D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020 che ha disposto l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione.

Considerato che l'articolo 1, comma 132 della Legge n. 56/2014 dispone che i Comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del Comune.

Dato atto che lo Statuto del Comune di Abetone Cutigliano ha previsto l'istituzione di municipi.

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto.

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE SULLA SU INDICATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

Li, 23 07.2020

Il Revisore dei Conti del Comune di Abetone Cutigliano (Nadia Olivieri)